COMUNE DI ATRANI
Città d'Arte
Provincia di Salerno

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	**22**	**Oggetto: "Tariffe canone unico patrimoniale anno 2023"**
Data 27.02	2023	

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 11.30, si è riunita, convocata con apposito avviso, la Giunta comunale nelle persone dei sigg.ri:

de ROSA LADERCHI	Luciano	Sindaco	Presente
SIRAVO	Michele	Vice Sindaco	Presente
GAMBARDELLA	Vincenzina	Assessore	Assente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Cristian Formica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sindaco invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, munita dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.
Il Segretario Comunale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di conflitto d'interesse.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Tariffe canone unico patrimoniale anno 2023";

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 *bis*, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e modalità di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** integralmente e in ogni sua parte l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Tariffe canone unico patrimoniale anno 2023";

2. **DI DEMANDARE** agli Uffici competenti l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali per la realizzazione di quanto deliberato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste, tra l'altro, l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Tariffe canone unico patrimoniale anno 2023

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare:

- il comma 816 a mente del quale "*... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi…"*;
- il comma 837 a mente del quale "*... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 …"*;
- il comma 838 a mente del quale "*... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce latassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 …*";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 13.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: Regolamento comunale nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. superficie occupabile in Piazza Umberto I, Piazzale e Supportico Marinella, Arco della Marina-ingresso, tratto iniziale di via Casa Vollaro. provvedimenti;

Vista la delibera di C.C. n. 6 del 27.01.2023 avente ad oggetto: "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Modifiche".

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe …"*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano*

visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o auso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa *standard* annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa *standard* giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Dato atto che, ai fini della determinazione della classificazione anagrafica, il Comune di Atrani è da considerarsi appartenente alla classe in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2020 fino a 1000 abitanti, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica;

Visti, inoltre:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.11.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissatada norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe ele aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Richiamata, a tal fine, la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 25.05.2022, e relativi allegati, con la quale sono state approvate le tariffe e i coefficienti moltiplicatori del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblicoe di esposizione pubblicitaria per l'anno 2022;

Ritenuto di adeguare per l'anno 2023 le tariffe e i coefficienti moltiplicatori del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvate per l'anno 2022 nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati a gennaio 2023.

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "*... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipalepropria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...*";

- la Circolare 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-*ter*, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate del Comune;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

1) **di recepire** le premesse quali parti integranti e sostanziali della deliberazione;

2) **di adeguare** per l'anno 2023 le tariffe e i coefficienti moltiplicatori del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvate per l'anno 2022 con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 25.05.2022 nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati a gennaio 2023, come da tabella allegata alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;

3) **di allegare** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267;

4) **di dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di poter procedere nei termini prescritti ai conseguenti adempimenti connessi all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Oggetto: Tariffe canone unico patrimoniale anno 2023

Parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000
Il Responsabile dell'Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE Atrani, lì 27/02/2023 Il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Fabrizio Polichetti

Parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000
Il Responsabile dell'Area Vigilanza, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE Atrani, lì 27/02/2023 Il Responsabile dell'Area Vigilanza Dott. Giuseppe Rivello

Parere di regolarità contabile Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000
Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE Atrani, lì 27/02/2023 Il Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Orleans Romano

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Cristian Formica

==========

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. Pubblicazioni

Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione: è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione "Albo on line" sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) è stata, altresì affissa in pari data, all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed è stata comunicata con posta elettronica ai Signori Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Luigia Francesca Romano

==========

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 27/02/2023

☒perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
☐perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Cristian Formica

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cristian Formica